

19 Giugno 2026 - 11:02 di *Giacomo Scorsi*

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato rapporto tra dati telematici del sistema degli apparecchi da gioco e accertamenti tributari, offrendo indicazioni di particolare interesse per gli operatori del settore.

Con una recente ordinanza, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di una società attiva nella gestione di apparecchi da intrattenimento, confermando la validità di un accertamento fiscale fondato sui dati di raccolta trasmessi dai concessionari della rete telematica.

La vicenda trae origine da una richiesta documentale formulata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti della società. Non avendo ricevuto la documentazione contabile richiesta, l'Ufficio aveva ricostruito i ricavi dell'impresa utilizzando i dati comunicati dai concessionari ai quali risultavano collegati gli apparecchi da gioco. Dal confronto tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dalle informazioni telematiche era emersa una significativa differenza, che aveva portato all'emissione di un avviso di accertamento per maggior reddito d'impresa.

La società aveva contestato l'accertamento sostenendo che parte degli apparecchi fosse stata dismessa nel corso dell'anno e che, per ragioni tecniche e amministrative, tale circostanza non fosse stata correttamente recepita dai sistemi informatici della rete. A sostegno della propria tesi aveva prodotto comunicazioni inviate ai concessionari, verbali tecnici e corrispondenza relativa alle procedure di dismissione.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto infondate tutte le censure proposte.

Dal punto di vista giuridico, il passaggio più interessante della decisione riguarda il tema dell'onere della prova. La Cassazione ribadisce un principio consolidato: quando l'Amministrazione fonda l'accertamento su dati oggettivi provenienti dal sistema concessorio e dalla rete telematica, spetta al contribuente fornire una prova concreta e puntuale dell'eventuale inattendibilità di tali dati.

Nel caso esaminato, i documenti prodotti dalla società sono stati ritenuti insufficienti a dimostrare che la raccolta effettiva fosse inferiore a quella risultante dai sistemi dei concessionari. I giudici osservano che le comunicazioni relative alla dismissione degli apparecchi dimostravano, al più, l'avvio di procedure

amministrative, ma non fornivano alcuna quantificazione certa dell'impatto che tali operazioni avrebbero avuto sui ricavi contestati.

La pronuncia assume rilievo anche sotto un altro profilo. La Corte evidenzia infatti che non è sufficiente contestare genericamente la correttezza dei dati registrati dal sistema telematico o richiamare problematiche tecniche intervenute nella gestione degli apparecchi. Occorre dimostrare in modo rigoroso e documentato quale sia stato l'effettivo effetto economico di tali anomalie e in che misura abbiano inciso sulla raccolta contestata dall'Amministrazione.

Si tratta di un orientamento coerente con l'evoluzione del sistema di controllo del gioco pubblico, sempre più fondato sulla tracciabilità telematica delle operazioni e sull'acquisizione centralizzata dei dati di raccolta.

La decisione conferma inoltre un principio processuale frequentemente richiamato dalla Cassazione: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione delle prove. Se il giudice di merito ha esaminato la documentazione e ha motivato in modo logico la propria decisione, non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una diversa lettura delle stesse risultanze istruttorie.

Per gli operatori del settore degli apparecchi da gioco la pronuncia rappresenta un richiamo all'importanza della corretta gestione documentale delle procedure di installazione, dismissione e collegamento alla rete. In presenza di contestazioni fiscali, infatti, non basta dimostrare l'esistenza di problematiche tecniche o amministrative: occorre essere in grado di provare con precisione l'effettiva incidenza economica delle anomalie denunciate.

La sentenza rafforza dunque il valore probatorio delle informazioni provenienti dal sistema concessorio e conferma come, nel comparto del gioco pubblico, la rete telematica rappresenti oggi uno degli strumenti centrali sia per il controllo fiscale sia per la ricostruzione dei ricavi degli operatori.

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=354038>